



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Prot. 07/15
del 06 febbraio 2015

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile
Pref. Francesco Antonio Musolino

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Dott.Ing. Gioacchino Giomi

Al Responsabile dell'Ufficio per la garanzia dei
diritti sindacali
Dott. Darco Pellos

Oggetto: Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego,
l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario -
Osservazioni

Si riscontra la nota prot. 257/ S157/1, con la quale è stato mandato in visione alle
OO.SS. la bozza di regolamento in oggetto, per rappresentare quanto segue.

Questo decreto non fa intravedere la presenza di una strategia chiara e precisa su questa
componente fondamentale del Corpo: la bozza di DPR, infatti, non è preceduta da una relazione
illustrativa che possa fornire un quadro preciso su quella che è l'attuale situazione della componente
volontaria sull'intero territorio italiano, in termini di:

- numero di volontari iscritti oggi nei quadri, anche distinti per Regione, Comando e
Distaccamento volontario;
- numero di chiamate che ciascuno sta facendo e che faranno dopo l'assunzione completa del
contingente dei 1.000,
- piano di investimento di risorse per tale personale ripartito sulle varie voci (visite mediche,
attrezzature, dpi, automezzi, carburante, cause di servizio, ecc.).



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Altresì il decreto ricalca la struttura semplicistica dei precedenti DPR 76/2004 e DPR 362/00 che, diversamente per quanto accade con il D.Lgs. 217/2005 e il DPR 64/2012 che regolano la componente permanente, dettagliano poco o quasi nulla sulla regolamentazione.

È necessario poi che le qualifiche dei volontari non siano mai confuse con quelle dei permanenti che sono regolamentate norme completamente diverse e molto più complesse di quelle previste per i volontari. Conseguentemente, anche i due profili di personale non devono mai essere confusi, né, tantomeno, può essere usata la locuzione "pari grado". Per la sovraordinazione gerarchica deve continuare a valere il DPR 64/2012; **il personale permanente deve sempre essere sovraordinato al personale volontario indipendentemente dalla qualifica**. Basti pensare al regolare impiego di Vigili Coordinatori quali capo partenza permanente.

Inoltre, deve essere approfondita la problematica sulla sorveglianza sanitaria del personale volontario, visto che, quando non espletano servizio presso le strutture VVF possono effettuare lavorazioni pericolose, subire infortuni o malattie parzialmente invalidanti che mettono a repentaglio il lavoratore sotto la responsabilità e del datore di lavoro e dell'Amministrazione che non ha previsto la gestione di tale problematica.

Per un'analisi più di dettaglio si rimanda al documento allegato.

Il Segretario Generale
Marina Malinconico



**SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

ALLEGATO “A” alla nota prot. 07/15 del 06/02/2015

Art. 1

Eliminare dal comma 2 la dicitura “*a domanda*” e tutto il comma 3. risulta superfluo perché o sono già iscritti o dovranno seguire le procedure di cui agli artt. successivi. Potrebbe rimanere solo “*iscritti negli elenchi dei Comandi provinciali*”.

Gli organici presso i comandi vanno rideterminati in quanto l’art. 4 della legge 183/2011 prevede la revisione con cadenza triennale dal 31.12.2011 e sulla base delle esigenze operative. Peraltro quest’anno già c’è stato un ingresso di permanenti che ha obbligato alla revisione della spesa e del numero delle chiamate dei volontari. Il decreto sarebbe già vecchio prima di uscire.

Peraltro la legge parla di istanze fino al 31.12.2011 e le altre di questo transitorio (chi le ha accettate, chi non le ha accettate).

Va chiarito meglio che cosa si intende per “*non è legato da rapporto di impiego con l’Amministrazione*”. Bisogna trovare i termini per eliminare ogni possibile rivalsa verso l’Amministrazione come forma di precariato. Va anche affrontato per bene che cosa è necessario versare all’INPS come contribuzione previdenziale e assistenziale, se è pensionabile, se spetta l’indennità di disoccupazione, ecc.

Peraltro il termine impiego, se è presente nel senso di cui sopra, andrebbe secondo me eliminato in ogni altra circostanza in cui ha il più semplice senso di servizio, per non creare erronee interpretazioni in futuro.

Art. 2

Come scritti, i commi 2 e 3 sembrano forzature, perché in entrambi i casi i passaggi devono essere vincolati dagli organici, sia ai sensi della 183 che dell’art. 5 della bozza. Bisogna fare chiarezza anche sugli organici dei volontari per le esigenze delle strutture centrali e periferiche e legare questi passaggi a tali carenze, lasciando sì il limite dei tre anni, ma anche l’assenza di soluzione di continuità. Chiarire anche che non si possono bypassare i due requisiti se un volontario si trasferisce in altra provincia prima dei tre anni.

Art. 3

Chiarire bene quali sono le professionalità ad alta specializzazione e quali sono questi albi. Chiarire anche meglio i riferimenti all’art. 14 e le circostanze dei richiami, ovvero se debbano essere



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

richiamati come specialisti o anche in altre circostanze. Ed allora perché non pensare anche a ruoli di chimici, biologi, altri, per le esigenze specialistiche di settori specifici, considerata l'assenza di tali professionalità.

Art. 4

Perché non pensare di avere un unico ruolo di vigile del fuoco volontario e fissare una distinzione interna più semplice nel rispetto della carriera dei vigili (vigile volontario esperto, vigile volontario qualificato, vigile volontario coordinatore, distinguendosi per il numero dei rombetti), in relazione agli anni di servizio ed all'esperienza maturata

Dopo un certo numero di anni si può fare il capo partenza in relazione alle esigenze del Comando o del distaccamento, ovvero si può divenire capo distaccamento o coordinatore di più distaccamenti, anche perché va ad esaurimento la figura del funzionario. La scelta di un buon coordinatore può incidere anche sul rapporto con i permanenti, al di là del capo sede.

Sull'attribuzione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria è necessario poi aprire un discorso di formazione e giusta preparazione anche del personale volontario e chiarire in che misura possano essere retribuite le incombenze legate ad attività di PG .

Art. 5

Non è prevista l'articolazione del contingente minimo. Al momento tantissimi distaccamenti volontari non hanno capi squadra ed escono solo con vigili. Anche al momento dell'apertura di distaccamenti volontari raramente ci sono capi squadra, con ovvi problemi di organizzazione e di problemi esclusivi per il Comandante Provinciale, ove se li ponga. Va quindi chiarita la posizione del capo partenza anche in questo caso e in che modo va gestita la situazione in assenza del capo squadra, così come previsto all'art. 5.3. Come fanno i distaccamenti senza capi squadra o se questo non è immediatamente disponibile.

Art. 6

Perché non dare precedenza a chi ha fatto il VFP1 o il servizio civile?

Ma le iscrizioni le cura sempre la Direzione Centrale per le Risorse Umane??

Per un volontario mi sembra eccessiva l'iscrizione fino a 37 anni.

Andrebbero previsti i tempi di lavorazione per l'iscrizione o valgono i 30 giorni della 241 per tutto l'iter?



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 7

Sarebbe più opportuno, come espresso in merito all'art. 4, una sola qualifica per i volontari. E l'attività di retraining delle specializzazioni o qualificazioni?

Non sono previsti gli altri ruoli operativi del Corpo, ispettori, sostituti, direttivi e dirigenti, che volendo, potrebbero invece avere un ruolo di coordinamento dell'impiego del personale nell'ambito dei distaccamenti volontari o di formazione.

Art. 8

Perché l'inclusione dei vigili urbani? sono anch'essi un corpo di polizia con pari obbligo di servizio in caso di emergenze locali.

Occorre inserire l'incompatibilità per conflitto di interessi qualora il volontario presti servizio presso altre associazioni o organizzazioni con finalità inerenti il soccorso tecnico, l'antincendio e la prevenzione incendi. In tal caso sarebbero evitate situazioni imbarazzanti legate all'effettivo svolgimento di servizi operativi in cui concorre personale del Corpo che nella fattispecie espleta servizi di istituto con un ente diverso

Art. 9

Non è chiaro se vale solo il mancato superamento dell'esame o anche il ritiro per qualsivoglia altra causa del corsista (malattia, infortunio).

Attualmente c'è un momento di poca chiarezza sulla presentazione della domanda. Si possono ripresentare da subito e vale l'ordine di presentazione e come si può dire che qualcuna del passato è stata accettata o meno. Va chiarito molto bene l'aspetto della presentazione delle domande.

Non è ben chiarito che non si può fare il corso in altra provincia non di residenza, ovvero dopo quanto tempo dal trasferimento uno possa partecipare.

Possono partecipare ai corsi di formazione di "istruttore professionale" e di "istruttore per patenti" al pari dei permanenti?

Sulla commissione va chiarito bene se debba esserci il dirigente, il direttivo ed in più il personale non direttivo Si propone di modificare con *un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e un componente appartenente ai ruoli dei direttivi o dei sostituti direttori o degli ispettori.*



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 10

Si ritiene che la partecipazione ad attività formative alla componente volontaria, debbano avvenire senza retribuzione e che detto momento formativo possa essere ricompreso nei momenti formativi obbligatori dell'art. 11, ovvero, rimanendo assicurato, possa seguire il corso senza oneri per l'amministrazione su base volontaria.

Perché non formare istruttori volontari per altri corsi basici obbligatori per i vigili del fuoco (TPSS, SAF) e creare un apposito albo di istruttori, considerate anche le difficoltà dei Comandi di espletare formazione (meglio di niente), in modo da renderli autonomi e magari far curare anche il personale dell'allegato B, sgravando il Comando?

Art. 11

Così come strutturato, questo articolo si ritiene di difficile applicazione, ma soprattutto di difficile gestione, con un inutile aggravio di lavoro per i Comandi, soprattutto laddove (e queste realtà sono molte, ogni VVD fa 1-2 richiami annui)

Pertanto, a fronte di un così esiguo numero di richiami, si richiede ai VVD e ai Comandi un impegno enorme per garantire pari opportunità ai fini del richiamo (pensiamo a comandi che hanno 300/400 VVD iscritti nei ruoli).

Per il personale dell'elenco B potrebbe invece utilmente essere utilizzato come periodo addestrativo ogni inizio di richiamo per un totale di 6 ore.

Eliminare, se non è un obbligo e visto che può creare solo problemi, *“che potranno avvalersi di istruttori professionali”*.

Non è per niente chiaro chi fa l'addestramento per l'elenco B. O meglio, perché modalità e programmi non debbano essere chiariti dagli uffici centrali ed ogni ufficio periferico li attua conoscendo le proprie possibilità. Perché non dire che li cura il Comando, magari tramite gli addestramenti con gli iscritti all'elenco A. Sembra di capire che le prime dodici ore vadano retribuite ove non effettuate in servizio, ovvero se il comando non riesce a fare per ciascun volontario almeno un richiamo ogni tre mesi (è un obbligo per il volontario ma deve essere un obbligo anche per il comando organizzare le 12 ore).. Non vanno retribuite solo per chi è mancato almeno tre mesi.. E se ne manca 6, 9, 12, 15, 18 o 21. Poi al 24° sembra esserci la decadenza.

E i volontari in elenco A sono retribuiti per l'addestramento?

Art. 12



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Sostituire “*sulla base della maggiore capacità attitudinale*” con qualcosa di più concreto, con maggiore discrezionalità del Comandante, che lo deve nominare. Ove non si arrivi alla qualifica unica, deve essere un capo squadra o può essere anche un vigile? Aggiungere sulla revoca anche per dimissioni del capo sede.

Art. 13

Farei una cosa molto più semplice a livello locale, visto che le direzioni regionali già organizzano corsi per capi squadra permanenti. Risolverebbe problemi di organici senza aspettare ogni volta 2 anni, quando escono. Mi sembra esagerato iniziare una procedura nazionale ed un corso nazionale. Se proprio si può fare un concorso ma solo a livello locale.

Art. 14

In ambito nazionale o regionale o provinciale.

Per motivi economici i richiami sono stati già ridotti a due settimane e questo va esaminato contestualmente a quanto espresso all’art. 1 sull’impiego.

Alla fine di ogni richiamo dovrebbe esserci un giudizio unico in ambito nazionale per esprimere il lodevole profitto maturato “nei precedenti richiami”.

Perché non inserire l’obbligo esclusivo di convocazione con mail o posta certificata?

Perché 8 ore se non serve. A volte si chiamano per coprire solo 2 o 3 ore.

Potrebbe essere implicita la malattia derivante da infortunio. Va scritto in modo più chiaro.

Non si evince a chi è demandata la stesura della graduatoria; escludere i funzionari.

Art. 15

Non si capisce l’intendimento dell’Amministrazione

Art. 16

Cosa si intende che l’impiego in mansioni non operative, del personale inidoneo al servizio, non costituisce richiamo in servizio? Che il personale non idoneo può venire al lavorare gratuitamente al comando?

E in merito alla copertura assicurativa?



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

E se succede qualcosa in sede che procedure si applicano?

Art. 17

Qual è l'età massima di servizio?

Assenza ingiustificata. Perché diffida e non censura se era un'attività pianificata? E se l'assenza avesse avuto ripercussioni più gravi?

Se il personale dà la sua disponibilità, ma il Comando non effettua i richiami, deve essere cancellato?

Art. 18

Le qualifiche dei volontari non devono essere confuse con quelle dei permanenti che sono regolamentate norme completamente diverse e molto più complesse di quelle previste per i volontari. Conseguentemente, anche i due profili di personale non devono mai essere confusi, né, tantomeno, può essere usata la locuzione "pari grado".

In fase di avviamento di un distaccamento volontario non ci sono Capi Squadra volontari, ma neanche i vv.vv. con 15 anni di anzianità. Chi svolge il ruolo di capo partenza? Meglio creare un meccanismo di facile gestione in sede locale.

Art. 19

E se va via dal servizio volontario? Prevedere le modalità di conservazione della qualifica.

Anche se non ha prestato servizio e se non ha fatto addestramento?

Art. 21

Il personale volontario deve riconsegnare ogni altra tessera in proprio possesso.

Sembra illogico ogni 2 settimane di servizio andare a prendere o restituire la tessera. Qualcuno deve fare qualche centinaio di km.

Art. 22



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Cercare di cancellare il personale già in questa fase, visto che si propone la dotazione individuale e non restituzione a fine richiamo. Soprattutto gli elmi oggi vengono riconsegnati a fine servizio in quanto la disponibilità economica non consente la dotazione individuale.

Art. 23

E chi presta servizio in sede per motivi organizzativi e logistici? La bozza prevede queste figure.

Art. 24

Si propone di non creare questi ruoli strani ad esaurimento considerando che si tratta di volontari, ma piuttosto di far confluire tutti in un unico ruolo distinti per ranghi in relazione alla qualifica ed all'anzianità. Peraltro con la crisi che c'è, sarebbe meglio non evitare, almeno in questa fase e se possibile normativamente trattandosi di volontari, ad un capo squadra di transitare nell'elenco dei vigili semplici, cosicché non perdere neanche l'esperienza interventistica di chi è passato funzionario, che comunque potrebbe rifare le partenze.

Chi forma i formatori? Ovvero possono fare solo addestramento o altro?

Art. 29

Altrimenti viene richiamato in servizio come?

Perché non inserire subito, nel transitorio già la cancellazione automatica per chi non è stato richiamato da lungo tempo (magari tre anni) o anche di meno per chi non chiede l'iscrizione. Daremmo una sfolta agli elenchi non indifferente senza spedire raccomandate. Il problema diventa grosso anche per quanto previsto sulla dotazione dei DPI a ciascun volontario, che basta che si presentano e devono ricevere la dotazione individuale.